

CAPITOLATO POLIZZA IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI

CONTRAENTE

**COMUNE DI
SAN GIORGIO PIACENTINO**

EFFETTO: 30.09.2018
SCADENZA PRIMA RATA: 30.09.2019
SCADENZA CONTRATTO: 30.09.2021

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del rischio entro 15 giorni dall'intervenuta conoscenza, salvo che dette variazioni derivino da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Per variazione del rischio s'intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Tuttavia, l'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano fatte in buona fede e non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate).

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

2) ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile); la Società rinuncia al diritto di recesso.

3) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che il rischio sarà tenuto in copertura dalla Società dalle ore 24,00 della data di effetto del contratto.

Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all'art. 1901 del Codice Civile.

4) REGOLAZIONE PREMIO

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine del periodo.

A tale scopo, entro 120 gg. dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili nel corso del periodo di osservazione.

Le differenze attive o passive a favore della Società o del Contraente, risultanti dalla regolazione premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione premio.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

5) REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Per i contratti di durata pluriennale, qualora s'intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati

Il Contraente, entro 15 giorni, decide in ordine alle stesse, formulando un'eventuale controproposta di revisione.

In caso di accordo fra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

6) CLAUSOLA DI RECESSO

1. In caso di mancato accordo fra le parti ai sensi degli art. 1) e 5), la Società può recedere dal contratto alla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta presentata dalla Società ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore, per un massimo di 60 giorni.

Il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio entro 30 giorni.

2. Il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D. L. 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge 07.08.2012 n. 135, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da CONSIP SpA o dalla Centrale di Committenza Regionale siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.

7) DENUNCIA DEI SINISTRI E PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI

1. Entro 15 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, il Contraente o l'Assicurato deve inviare al Broker la denuncia di sinistro, in forma cartacea o per posta elettronica, con una relazione contenente tutti i dati necessari per l'apertura della pratica, allegando la documentazione in suo possesso e a trasmettere quella prodotta dopo la denuncia.
2. Su richiesta del Contraente, entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, s'impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato "excel" tramite "file" modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura) e non modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro:
 - a) il numero del sinistro attribuito dalla Società
 - b) la data di accadimento dell'evento
 - c) la data della denuncia

- d) la tipologia dell'evento
 - e) la tipologia del rischio assicurato (ramo assicurativo)
 - f) la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto)
 - g) l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione:
 - a) sinistro senza seguito
 - b) sinistro liquidato in data con liquidazione di €
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con importo stimato di €
3. La Società s'impegna a fornire ogni altra informazione disponibile relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto: al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

8) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

9) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato entro i limiti stabiliti dalla predetta sentenza.

10) ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dal Contraente.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

11) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

12) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di invio di disdetta.

Il Contraente si riserva la facoltà di richiedere la proroga del contratto per un massimo di 180 giorni se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di 30 giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata o PEC.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle stesse condizioni normative ed economiche.

13) DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante invio di lettera raccomandata o PEC. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

14) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

15) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in merito all'applicazione della presente polizza è competente l'organismo di conciliazione, come da D.L. n° 28 del 4/3/2010 e per eventuali successivi giudizi la competenza è del Foro ove ha la sede il Contraente/Assicurato.

16) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

17) COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

18) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Stazione Appaltante, l'Appaltatore e la Società di Brokeraggio assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n° 136 del 13/8/2010 e successive modifiche e integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari dell'appalto.

Le movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, salvo le deroghe previste, dovranno essere effettuate dalla Stazione Appaltante con bonifico bancario o postale e riportare il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara) per ogni transazione o il C.U.P. (Codice Unico di Progetto).

Il mancato rispetto degli obblighi di Legge è causa di risoluzione del contratto.

19) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è automaticamente risolto, oltre che per il caso di inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, anche in caso di rilevata violazione da parte della Società affidataria del servizio degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento nazionale dei dipendenti delle P.A. - D.P.R. 16.04.2013 n. 62 nonché in caso di inosservanza di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. di cui alla Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.

20) TRATTAMENTO DEI DATI

Il Contraente, l'Assicurato e la Società consentono, ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati n° 679/2016 GDPR e successive modifiche, al trattamento dei dati personali riscontrabili dalla polizza o ad essa collegati, esclusivamente per le finalità connesse agli obblighi contrattuali.

21) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto a **NETBROKER s.a.s. di Veneziani Attilio & Co., via Conciliazione 45/A, 29122 Piacenza, n° iscrizione al R.U.I. B000400768.**

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il pagamento dei premi, saranno svolti per conto del Contraente da Netbroker sas di Veneziani Attilio & Co. che tratterà con la Compagnia Delegataria informandone le Compagnie Coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune.

La Società prende atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per il Contraente e riconosce al Broker il differimento della corresponsione dei premi al decimo giorno del mese successivo alla comunicazione d'incasso.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente o dell'Assicurato alla Compagnia si intenderà come fatta dal Contraente o dall'Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

RELATIVAMENTE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione;

POLIZZA:

il documento che prova e regola l'assicurazione;

CONTRAENTE:

Il soggetto che ha stipulato il contratto;

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

SOCIETA':

l'Impresa assicuratrice;

PREMIO:

la somma dovuta dal Contraente alla Società;

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

INDENNIZZO:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

IMPIANTO FOTOVOLTAICO:

insieme di pannelli fotovoltaici connessi elettricamente fra loro in serie o in parallelo e installati nella loro sede di funzionamento, supporti e staffe, inverter, linee di distribuzione o trasmissione di energia, gruppi di continuità, impianti di allarme/antintrusione e ogni altra attrezzatura o accessorio ritenuti necessari al funzionamento dell'impianto;

IMPIANTO INTEGRATO:

impianto posizionato su tetto o facciata di fabbricato, con moduli ubicati su superfici esterne agli involucri di fabbricati e strutture edilizie, che sostituiscono elementi costituenti il fabbricato o la struttura stessa;

IMPIANTO SOLARE TERMICO:

insieme di pannelli solari termici collegati in serie o in parallelo, dei sistemi ausiliari, supporti e staffe e di tutti i dispositivi necessari al trasferimento dell'energia termica;

INVERTER:

dispositivo elettronico statico in grado di convertire corrente continua in corrente alternata;

PANNELLO:

più moduli assemblati in una struttura comune: unità minima costituita da una struttura rigida ancorabile al suolo o a un edificio, comprensiva di base fissa o mobile;

PANNELLO SOLARE TERMICO:

dispositivo per la conversione della radiazione solare in energia termica e per il suo trasferimento verso un accumulatore;

KWp:

la potenza massima erogata dal pannello;

POTENZA NOMINALE:

è la potenza dell'impianto fotovoltaico, che corrisponde alla somma delle potenze nominali di tutti i moduli dell'impianto;

BULLONI ANTIFURTO:

bulloni che una volta avvitati possono essere rimossi solo tramite rottura degli stessi;

DIARIA:

somma forfettaria corrisposta dalla Società all'Assicurato per ogni giorno di mancato funzionamento dell'impianto conseguente a un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

ANNUALITA' ASSICURATIVA:

il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;

DANNO CONSEGUENZIALE:

il danno non direttamente provocato dall'evento, dovuto a cause diverse ma conseguenti a un evento indennizzabile dalla polizza;

ESPLOSIONE:

lo sviluppo improvviso di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad alta velocità;

EVENTI ATMOSFERICI:

uragani, tempeste, trombe d'aria, bufere, nubifragi, vento, grandine, compresi i danni cagionati agli enti assicurati da cose trasportate e/o cadute in conseguenza di tali eventi, i danni da accumulo di polvere, sabbia o quant'altro, sempreché direttamente causati da vento, pioggia, grandine o neve;

EVENTI SOCIO-POLITICI:

scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla;

FENOMENO ELETTRICO/ELETTRONICO:

l'effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature e impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi;

FRANCHIGIA:

la parte del danno, stabilita contrattualmente in cifra fissa, che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato;

FURTO:

impossessamento dei beni altrui sottraendoli a chi li detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri;

INCENDIO:

la combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare;

INONDAZIONI, ALLUVIONI:

la fuoriuscita di fiumi, laghi, canali, bacini, corsi d'acqua dai loro argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili;

REGOLA PROPORZIONALE:

come da art. 1907 del C.C., se l'assicurazione al momento del sinistro copre solo una parte del valore del bene assicurato, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte;

SABOTAGGIO:

azioni svolte per fini personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili i beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare lo svolgimento delle attività;

SCOPERTO:

la parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in percentuale, che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato;

SCOPPIO:

il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione, o per carenza di pressione esterna;

SOVRACCARICO DI NEVE:

il peso della neve e/o ghiaccio sulle strutture e sui beni assicurati, che provoca danni agli stessi;

TERREMOTO:

sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto da cause endogene.

TERRORISMO:

azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni o governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica;

VALORE INTERO:

la forma assicurativa che copre il valore complessivo dei beni assicurati, soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

SEZIONE DANNI DIRETTI

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali diretti e consequenziali, totali e parziali, causati all'impianto assicurato, anche se di proprietà di terzi, collegato alla rete (qualora si tratti di impianto fotovoltaico), collaudato e pronto per l'uso al quale è destinato, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso (o già ricompreso nelle Sezioni di polizza) quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a - incendio, esplosione, implosione, scoppio, combustione anche senza sviluppo di fiamma, azione del fulmine anche senza sviluppo di fiamma;
- b - fumo, gas, vapori sviluppatasi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati;
- c - caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportati, meteoriti e corpi celesti;
- d - onda sonora;
- e - urto di veicoli;
- f - eventi socio-politici, terrorismo, sabotaggio;
- g - eventi atmosferici, ghiaccio, gelo;
- h - sovraccarico di neve;
- i - inondazioni, alluvioni, allagamenti;
- l - terremoto;
- m - fenomeni elettrici/elettronici;
- n - guasti alle macchine;
- o - furto, rapina; (garanzia non operante)
- p - danni dei ladri.

- Sono compresi i risarcimenti a terzi nell'ambito del "ricorso terzi".

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

a integrazione e/o a maggior dettaglio di quanto già compreso nelle garanzie di polizza

- CA 1 SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO
- CA 2 GUASTI AUTORITA'
- CA 3 ONORARI PERITI E CONSULENTI
- CA 4 RICORSO TERZI
- CA 5 EVENTI ATMOSFERICI
- CA 6 GRANDINE
- CA 7 INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI
- CA 8 TERREMOTO
- CA 9 VICINANZE PERICOLOSE
- CA 10 PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
- CA 11 SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI
- CA 12 INTERRUZIONE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

CA 1 SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare presso idoneo luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro.

Sono parificate a dette spese quelle sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di igiene e sicurezza, quelle per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque o altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza.

I residui rientranti nella categoria tossici e nocivi di cui al D.L. n° 22/97 e successive modifiche e integrazioni e quelli radioattivi disciplinati dal D.L. n° 230/95 e successive modifiche e integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto previsto dalla presente garanzia.

Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempire all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

Questa garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno dell'importo indicato nella scheda di riepilogo, in aggiunta agli altri indennizzi previsti dalla polizza.

CA 2 GUASTI AUTORITA'

La Società risponde dei guasti e dei danni cagionati dall'Assicurato, dalle Pubbliche Autorità e da terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l'evento e/o le sue conseguenze.

Questa garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale, in aggiunta agli altri indennizzi previsti dalla polizza.

CA 3 ONORARI PERITI E PROFESSIONISTI

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o gli onorari di competenza dei periti e professionisti che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l'Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

La Società rimborserà inoltre gli onorari di consulenti e altri professionisti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione del danno, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Questa garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno dell'importo indicato nella scheda di riepilogo, in aggiunta agli altri indennizzi previsti dalla polizza.

CA 4 RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da evento indennizzabile a termini di polizza.

Ai fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivati da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo.

L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; la Società avrà la facoltà di assumere

la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudicali si applica l'art. 1917 del C.C.

CA 5 EVENTI ATMOSFERICI

La Società non risponde dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione.

CA 6 GRANDINE

A maggior precisazione di quanto disposto alla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine.

CA 7 INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamenti, compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni causati da/a:

- a) umidità, stillicidio, trasudamento;
- b) infiltrazione, salvo per il caso di allagamento;
- c) franamento, smottamento e cedimento del terreno;
- d) maremoto, mareggiata, marea;
- e) mancata o anormale produzione o distruzione di energia elettrica o termica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamenti ed esondazioni sugli enti assicurati;

CA 8 TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti e/o consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati un singolo sinistro.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti della polizza.

Agli effetti della presente garanzia la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzioni vulcaniche anche se causate dal terremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati.

La Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata o PEC, con relativo rimborso del premio non goduto sulla presente garanzia, convenuto nel 10 per cento del premio imponibile.

CA 9 VICINANZE PERICOLOSE

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose o altre circostanze aggravanti il rischio, sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

CA 10 PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'art. 1907 del C.C., si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite assicurate a valore intero la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro.

Qualora risultasse inferiore, il disposto art. 1907 rimarrà operativo in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra e tale valore.

CA 11 SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

La Società prende atto che nell'ambito dell'impianto assicurato possono essere presenti, stoccate e utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'assicurato ritiene di adottare.

CA 12 INTERRUZIONE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

La Società corrisponderà all'Assicurato una diaria giornaliera di € 1,50 per Kwp installato a partire dal 4° giorno di fermo totale dell'impianto fotovoltaico colpito da un sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, fino a un massimo di 90 giorni per sinistro e anno assicurativo.

Per fermo totale dell'impianto s'intende la sua mancata produzione di energia elettrica; nel caso di interruzione parziale che determini soltanto una riduzione della produzione di energia, la diaria giornaliera verrà ridotta in proporzione.

Sono esclusi i danni conseguenti al prolungamento dell'inattività dovuti a difficoltà di ripristino o rimpiazzo per cause esterne quali revoca di licenze/concessioni/contratti o scioperi che rallentino la fornitura dei materiali, nonché modifiche apportate ai beni assicurati.

SEZIONE FURTO (non operante)

Art. 1 Furto e danni da furto

La garanzia furto copre l'intero impianto, intendendosi compresi, oltre ai pannelli, tutti gli accessori e le attrezzature inerenti, quali gli inverter, i gruppi di continuità, le linee di distribuzione o trasmissione di energia, le strutture di sostegno, gli impianti di allarme e di videosorveglianza.

In aggiunta ai restanti indennizzi, sono assicurate le spese sostenute dall'Assicurato per rimediare ai guasti e danni ai fabbricati, a fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), supporti e strutture in genere cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli, senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza per sinistro ed anno dell'importo a tale titolo previsto nella scheda di riepilogo.

Art. 2 Misure di sicurezza

Relativamente ai soli impianti fotovoltaici posti a terra o situati a meno di 4 metri dal suolo o da superfici accessibili e praticabili senza impiego di particolare agilità personale o con mezzi artificiali, l'operatività delle garanzie furto, atti vandalici, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio è subordinata alla presenza delle seguenti misure di sicurezza:

- per tutti gli impianti: i pannelli devono essere saldati o incollati alle strutture di sostegno o fissati con bulloni antifurto, salvo gli impianti integrati (a tetto, su facciata ecc.) i cui moduli devono sostituire elementi costituenti il fabbricato o la struttura stessa;
- per gli impianti di potenza fino a 20 kWp: esistenza di recinzione metallica o in laterizio di altezza non inferiore a metri 1,80;
- per gli impianti di potenza superiore a 20 kWp: esistenza di recinzione metallica o in laterizio di altezza non inferiore a metri 1,80 e sistema di allarme antifurto a protezione dell'impianto, collegato costantemente in remoto alle Forze dell'Ordine o a Istituti di Vigilanza.

Art. 3 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente e/o Assicurato ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

SEZIONE ALTRE GARANZIE

Art. 4 Guasti alle macchine

La Società si obbliga a indennizzare i guasti accidentali meccanici, elettrici ed elettronici propri dell'impianto assicurato, da qualunque causa originati.

Art. 5 Esclusioni

La Società non indennizza i danni:

- derivanti da atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti;
- dovuti ad assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fondamenta, pareti, pavimenti, solai, tetti, crolli, collasso strutturale, cedimenti del terreno;
- di deterioramento, logorio, usura di qualsiasi parte dell'impianto assicurato causati dal suo normale uso e funzionamento, corrosione, erosione, torsione, ossidazione, umidità, stillicidio;
- causati da difetti di cui il Contraente e l'Assicurato od il preposto all'esercizio dell'impianto erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- per i quali deve rispondere per Legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, manutentore o fornitore dell'impianto assicurato;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio dell'impianto e a esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'impianto assicurato;
- dovuti a / causati da errori di progettazione, di calcolo, di realizzazione, uso di macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli;
- indiretti di qualunque natura;
- causati da batteri, muffe, funghi, contaminazione, animali e vegetali in genere;
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- causati o risultanti da virus informatici, accesso e utilizzo di sistemi informatici da parte di soggetti non autorizzati dall'Assicurato, cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici, perdita ed errata registrazione di dati, mancata memorizzazione.

Sono sempre esclusi, indipendentemente dalla causa che li ha determinati, i danni subiti da:

- beni che non hanno superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici, comprese eventuali varianti, aggiornamenti, estensioni;
- pannelli fotovoltaici non certificati ai sensi delle norme CEI, IEC, EN in vigore al momento dell'installazione;
- beni che non siano stati collaudati e dichiarati pronti all'uso.

Art. 6 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'art. 1913 del codice civile;
- b) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.

Art. 7 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 8 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente e/o Assicurato o persona da lui designata oppure a richiesta di una delle Parti;
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente e/o Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna della Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 9 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità e il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri dell'art. 10 "Valore delle cose assicurate";

e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di "Procedura per la valutazione del danno" effettuata ai sensi del precedente art. 8, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 10 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'attribuzione del valore che le cose assicurate danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali o equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, di montaggio e fiscali.

L'ammontare del danno si determina:

- come differenza tra il valore di rimpiazzo delle cose al momento del sinistro con altre nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che delle cose stesse, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

Per gli enti danneggiati, fuori uso o inservibili prima del sinistro, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo stato d'uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

In caso di danno agli inverter che siano in esercizio da oltre 7 anni, l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso nella misura del 20% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione d'anno, se superiore a sei mesi, oltre al settimo.

Sono inclusi in garanzia anche i maggiori costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari per l'osservanza di leggi, regolamenti e ordinanze emessi da qualsiasi Ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino dei beni assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato al sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno indennizzabile, nel limite della somma assicurata.

Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro sono tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale (art. 1907 del C.C.).

Art. 11 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

L'indennizzo verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura istruttoria (se aperta), fermo l'impegno per l'Assicurato di restituire quanto percepito maggiorato degli interessi legali, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza del diritto all'indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

Schede di riepilogo

SCOPERTI, FRANCHIGIE, SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Incendio e altri danni ai beni

Garanzia/tipologia di danno	Scoperto		Franchigia	Limite di indennizzo per sinistro/anno
	in % sul danno	con il minimo/massimo		
Per ogni sinistro, se non diversamente previsto dalle garanzie sotto indicate	=====	=====	€ 2.500,00	la somma assicurata
Eventi socio-politici	20%	min. € 2.500,00	=====	50% della somma assicurata
Sabotaggio e terrorismo	20%	min. € 2.500,00	=====	50% della somma assicurata
Eventi atmosferici	20%	min. € 2.500,00	=====	50% della somma assicurata
Grandine	20%	min. € 2.500,00	=====	€ 100.000,00
Gelo	20%	min. € 2.500,00	=====	€ 50.000,00
Inondazioni, alluvioni	20%	min. € 5.000,00	=====	50% della somma assicurata
Allagamenti	20%	min. € 5.000,00	=====	50% della somma assicurata
Sovraccarico neve	20%	min. € 5.000,00	=====	50% della somma assicurata
Terremoto	20%	min. € 5.000,00	=====	50% della somma assicurata
Guasti alle macchine, fenomeni elettrici ed elettronici	=====	=====	€ 2.500,00	€ 50.000,00
Ricorso terzi	=====	=====	=====	€ 200.000,00
Spese di demolizione e sgombero	=====	=====	=====	€ 75.000,00
Onorari Periti e professionisti	2%	=====	=====	€ 25.000,00

Furto (garanzia non operante)

Garanzia/tipologia di danno	Scoperto		Franchigia	Limite di indennizzo per sinistro/anno
	in % sul danno	con il minimo/massimo		
Guasti dei ladri	=====	=====	€ 1.000,00	€ 5.000,00
Impianti fotovoltaici e/o pannelli solari posti a oltre 4 metri dal suolo	10%	min. € 2.500,00	=====	70% della somma assicurata
Impianti fotovoltaici e/o pannelli solari posti a terra o a meno di 4 metri dal suolo	30%	min. € 2.500,00	=====	50% della somma assicurata